

N. R.G. 2016/12206



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nella

causa civile iscritta al n. r.g. **12206/2016** promossa da:

██████████ (██████████), con il patrocinio dell'avv. BIAGI GIOVANNI e dell'avv. SBRANA CRISTINA (SBR CST82M46G702K) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIALE CASTRUCCIO CASTRACANI 243 55100 LUCCA presso il difensore avv. BIAGI GIOVANNI

ATTORE/I

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** (C.F. 94252790483), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.  
TERZO CHIAMATO

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.  
INTERVENUTO

Il Giudice dott. Claudia Polidori,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 luglio 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Ex art. 702 ter VI comma c.p.c.**

A seguito di ricorso proposto ex articolo 35 decreto legislativo n. 25 del 2008 ed ex art. 702 bis c.p.c., avverso la decisione di rigetto della richiesta di riconoscimento di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, nella seduta del 13 aprile 2016; letto il ricorso ex

art. 702 bis c.p.c.; la Commissione territoriale di Firenze non si è costituita;

presa visione dei documenti;

raccolte le dichiarazioni della parte ricorrente all'udienza del 13 novembre 2017 come da verbale da intendersi integralmente richiamato;



raccolte le precisazioni delle conclusioni di parte ricorrente, all'udienza del 10 luglio 2018, da intendersi qui integralmente trascritte;

#### RILEVATO IN FATTO

Il ricorrente [REDACTED] ha dichiarato di essere nato e vissuto a Kounkane, capoluogo Velingara, regione di Konda (Senegal) il 30 agosto 1985.

Egli ha richiesto protezione internazionale presentando domanda alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, la quale nella seduta del 13 aprile 2016 ha respinto la domanda e non ha ritenuto neppure sussistenti i motivi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso la decisione ha proposto tempestivo ricorso a questo Tribunale chiedendo di annullare il provvedimento di diniego dello status di rifugiato e della protezione internazionale, attesa l'illegittimità della decisione della Commissione Territoriale per i motivi di cui al ricorso; altresì ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in subordine ed in via gradata il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ed in estremo subordine il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Commissione non si è costituita.

Nell'intervista presso la Commissione il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla vendetta dei vicini di casa le cui abitazioni di paglia e i cui raccolti darebbero andati distrutti a causa di un incendio accidentalmente provocato dal richiedente nel bruciare le sterpaglie.

Il ricorrente, nel ricorso e nell'audizione del 13 novembre 2017, davanti a questo giudice ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale in data 13 aprile 2016. La Commissione ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente a fondamento della propria richiesta di protezione appalesassero evidenti contraddizioni e circostanze non credibili e, comunque, riferiti ad una vicenda privata.

#### - Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE va riconosciuto lo status di "rifugiato" al ***cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale;***



*per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 d.lvo 251 del 2007.*

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica o di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente sono evidentemente irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Perciò nel presente giudizio, pertanto, non sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

**- Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.**

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi di detto paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati gravi danni:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione secondo la quale *“in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla persona di cui all’art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465/07) vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese di origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (cfr. Cass. ordinanza nr. 16202/15).*

La condizione socio politica del Senegal non consente di far ritenere al giudice che l’incolumità del richiedente sia a rischio di rappresaglie e vendette.

Il Senegal è in condizioni di garantire il rispetto delle libertà fondamentali, il tendenziale rispetto della legalità penale, un corretto processo per i fatti avvenuti.

In definitiva, non ritiene questo giudice che sussistano le condizioni per riconoscere in capo al ricorrente il diritto ad ottenere protezione internazionale in via sussidiaria sia sotto il profilo che manca il rischio di trattamento inumano o degradante sia sotto il profilo di coinvolgimento in conflitto armato interno.

**- Sulla protezione umanitaria ai sensi dell’art. 10 della Costituzione e degli artt. 5 comma 6 e 19, comma 1 D.Lgs. 286/98.**

Da ultimo l’indagine odierna va condotta anche in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare – sulla scorta del combinato disposto di cui agli art.t. 5, sesto comma e 19, primo comma, d.lgs. nr. 286798 – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 245444 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. 286 del 1998 ex art. 5 comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (cfr. Cass. sent. nr. 22111/2014).*

Attesa, dunque, la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.



Nel caso in esame deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del paese o della zona di origine, pur non riconducibile alle previsioni dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007: gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza (cfr Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 30 luglio 2015), dovendosi riscontrare la grave insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente asilo se fosse respinto nel proprio Paese. Non vi è dubbio, infatti, che anche il Senegal sia coinvolto da un apprezzabile grado di violenza terroristica idoneo a costituire un pericolo per l'incolumità del richiedente.

Ed, inoltre, occorre prendere in considerazione il percorso di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, il suo impegno nell'apprendere la lingua italiana ed ha un regolare contratto di lavoro, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa.

Di talchè il suo rimpatrio finirebbe con il porre il richiedente in una situazione di assoluta precarietà esistenziale.

Ricorre, dunque, una particolare condizione di vulnerabilità, apprezzabile con riferimento a tutte le circostanze sopra citate, che induce all'accoglimento della richiesta finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si dispone, quindi, che il Questore competente per il territorio in cui il ricorrente ha domicilio rilasci il relativo titolo di soggiorno.

In ordine alle spese processuali, in considerazione della natura della causa e del ricorrente, il giudicante ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Si procede alla sola liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio, richiesta dal difensore con istanza di liquidazione depositata telematicamente, essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Alla liquidazione dei compensi si procede con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza (ex art. 83, comma 2 bis D.P.R. n. 11572002 introdotto dall'art. 1 comma 783 l. n. 208/2015).

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

- **rigetta** il ricorso volto ad ottenere protezione internazionale,
- **accoglie parzialmente** il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- **dispone** la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio a [REDACTED]  
[REDACTED] **nato in Senegal il 30 agosto 1985** di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- **dichiara** compensate le spese di lite;



- **liquida** con separato decreto contestuale le spese per il gratuito patrocinio;
- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore e alle parti, incluso il P.M.

**SI COMUNICHI.**

Firenze, 10 luglio 2018

Il Giudice  
Dott. Claudia Polidori

